



DETERMINAZIONE N. 22 DEL 21.03.2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 16, Lotto 10”, per fornitura di energia elettrica e servizi connessi, con ENEL S.p.A, per gli immobili della Sede centrale dell’ACI, siti in Roma, Via Marsala, 8, per il periodo 01/06/2019 – 31/5/2020. Procedura n.13 del 21.3.2019. **CIG. derivato N. 784272121C**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell’art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l’articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali, nell’ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall’Ordinamento dei Servizi dell’Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2017-2019, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 14 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*”;

VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, redatto ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell’Ente con deliberazione del 28/1/2019;

VISTO l’Ordinamento dei Servizi dell’Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni degli assetti centrali e periferici, ha costituito il Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTO il provvedimento prot. n. 8482 del 18/12/2016, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza 15 novembre 2016 e scadenza 14 Novembre 2021,

l'incarico di livello dirigenziale non generale della direzione del Servizio Patrimonio e Affari generali;

VISTA la deliberazione con la quale, in data 31 gennaio 2017, il Consiglio Generale, ha approvato il nuovo assetto delle funzioni centrali e periferiche dell'Ente ed ha modificato la denominazione del Servizio Patrimonio e Affari Generali in "Servizio Patrimonio", con decorrenza dal 1° marzo 2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, co. 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2019, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2018;

PRESO ATTO che il Comitato Esecutivo, nella riunione del 15 novembre 2018, allo scopo di far fronte in via d'urgenza alle esigenze conseguenti alla *vacatio* della titolarità dell'incarico di Segretario Generale dell'Ente, ha definito in via transitoria, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2018 e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Segretario Generale, l'assetto delle attribuzioni inerenti ai principali ambiti di competenza propri della figura dello stesso Segretario Generale;

RILEVATO che, con la suddetta deliberazione, il Comitato Esecutivo ha attribuito al Presidente, tra le altre competenze, la definizione e l'assegnazione agli Uffici del budget di gestione 2019 (articoli 17 e 18 del Regolamento di Organizzazione ed articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità);

TENUTO CONTO che il Consiglio Generale, nella seduta del 19 dicembre 2018, ha ratificato la predetta delibera del Comitato Esecutivo del 15 novembre 2018;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2019, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la deliberazione n. 7935 del 26 novembre 2018, con la quale il Presidente sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2019, ha autorizzato la Dirigente del Servizio Patrimonio ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

VISTA la propria determinazione n. 6 del 01.02.2018, con la quale - con decorrenza dal 1° febbraio 2018 e fino a diverse disposizioni - la titolarità della direzione dell'Ufficio Acquisti, *ad interim*, è stata assunta in capo al Direttore del Servizio Patrimonio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., *Codice dei contratti pubblici*, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento;

VISTO, nello specifico, l'articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito il Regolamento delegato della Commissione Europea del 18.12.2017 n. 2017/2365, pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea n. L337 del 19.12.2017, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - la soglia in € 221.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

VISTO l'art.42 del Codice dei contratti pubblici e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTA la propria determinazione n. 64 del 4.12.2018 relativa alla Programmazione Biennale 2019/2020 degli acquisti dei beni e servizi del Servizio Patrimonio, ai sensi dell'art. 21 del Codice Contratti e considerato che, ai sensi dell'art 9, comma 2, del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il Servizio Patrimonio cura il programma delle attività contrattuali e supporta e coadiuva le strutture nella preparazione della documentazione tecnica e normativa per l'affidamento dei contratti di competenza;

CONSIDERATO che, con la citata propria determinazione n. 64 del 4.12.2018 relativa alla programmazione biennale degli acquisti, è stata prevista la fornitura di energia elettrica per gli uffici della sede centrale mediante adesione alla convenzione Consip ed è stato, altresì, nominato responsabile del procedimento per gli affidamenti relativi all'energia elettrica per la sede centrale, il dr. Roberto De Filippis, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per gli affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti necessari al ruolo e allo svolgimento delle funzioni di RUP;

VISTO l'art. 58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori, attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, nella L. n. 135/2012, come modificato dall'art. 1, c. 494, L. 28/12/2015 n. 208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art. 26, legge n. 488/1999 e dall'art. 58, legge n. 388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

ESPOSTO che, in data 31/05/2019, verrà a scadenza il contratto concluso dall'ACI per la fornitura di energia elettrica agli Uffici Centrali dell'Ente siti in Roma, di cui all'ordinativo di fornitura n. 4239206 del 10/04/2018, nell'ambito della Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 15", relativamente al lotto 10, per la Provincia di Roma, aggiudicato alla società Enel Energia SpA;

VERIFICATO, come da relazione del RUP del 13/3/2019, che è attiva dal 11/01/2019 la Convenzione denominata "Energia Elettrica 16" e che Consip ha stipulato in data 22/12/2018 l'accordo con la società Enel Energia SpA, aggiudicataria del lotto geografico 10 per la provincia di Roma;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la modalità di fornitura, è rimessa alle singole Amministrazioni contraenti la scelta discrezionale sull'attivazione del servizio a prezzo fisso o variabile, e che tale scelta potrà avvenire esclusivamente all'atto di emissione dell'ordinativo di fornitura, restando ferma e valida per tutti i punti di prelievo in esso presenti e per tutta la durata del contratto;

EVIDENZIATA, come da relazione istruttoria del RUP del 12/03/2019, anche sulla base dell'andamento delle spese pregresse per energia elettrica, di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16", con tariffe a prezzo fisso, al fine di minimizzare i rischi connessi con le oscillazioni del "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" (**PUN**);

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della Guida alla Convenzione, la data di inizio dell'erogazione dell'energia decorre, per le forniture a prezzo fisso, il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore in caso di ricezione entro l'ultimo giorno solare del mese;

RITENUTO, sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni, dei consumi del POD IT002E5070005A, ubicato al 4° piano dell'immobile di Via Solferino, 32, (ex Fondazione Caracciolo), che entrerà nel lotto dei POD in convenzione, con un incidenza stimata di circa € 10.000 annui, delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica 16", della durata annuale della convenzione, di prevedere una spesa annua complessiva di € 289.200,00, IVA esclusa, per il periodo dal 1/06/2019 al 31/05/2020, come da relazione istruttoria del RUP del 12/03/2019;

CONSIDERATO che la società Enel Energia SpA, per l'effetto della suddetta convenzione Consip, dovrà eseguire gli ordinativi di fornitura presso i punti di prelievo, siti in Roma, in:

- Via Marsala n. 8, POD IT002E3350028A (MT);
- Via Magenta n. 5, POD IT002E3797837A (BT),
- Via Solferino n. 32, II°, III° e IV° piano, POD IT002E5070009A (BT), POD IT002E9103526A (BT), POD IT002E5070006A (BT) e IT002E5070005A (BT);
- L.go Fontanella Borghese, 19, POD IT002E5023524A (BT);

alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in funzione della tipologia di utenza;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art. 14 della L. n. 94/2012, di conversione, con modificazioni del d.l. n. 52/2012;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. **7527170130** e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è il n. **784272121C**;

PRESO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta società, tramite la piattaforma "Durc on line" di INAIL ed INPS;

CONSIDERATO che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di valutazione da rischi da interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura del budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017, afferente le linee guida aggiornate n. 3, di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e ritenuto di confermare quale responsabile unico della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, il Dr. Roberto De Filippis, funzionario dell'Ufficio Acquisti, come da propria determinazione n. 1 del 4/01/2018;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTO l'articolo 29 del codice dei contratti pubblici, a norma del quale gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, sezione "Amministrazione Trasparente";

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art. 58 della L. n. 388/2000, la Convenzione "Energia elettrica 15" per il lotto 10, stipulata tra Consip e Enel S.p.A ed i relativi allegati, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il D.P.R. N.207/2010, per la parte applicabile, il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e considerato che il fine del presente affidamento è assicurare la fornitura di energia elettrica, essenziale al regolare funzionamento degli uffici della sede centrale:

1. di autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 16", tramite la sottoscrizione ed invio on-line dell'apposito Ordinativo di Fornitura disponibile sulla piattaforma di e-procurement del sito "Acquistinretepa.it", come previsto al punto 6. della Guida alla Convenzione, nell'ambito del lotto nr. 10 per la provincia di Roma, aggiudicato alla società Enel Energia SpA;
2. di precisare che l'adesione avverrà con l'attivazione della tariffa a "prezzo fisso" per una durata di dodici mesi, a decorrere dal 1/6/2019, data di attivazione e sino al 31/5/2020;
3. di impegnare l'importo di € 289.200,00 IVA, esclusa, a favore della società Enel Energia SpA, contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnato e da assegnare per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 al Servizio Patrimonio, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 1101, suddiviso nel modo seguente:
€ 168.700,00 IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2019,
€ 120.500,00 IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2020;
4. di confermare la responsabilità del procedimento in capo al Dr. Roberto De Filippis, che avrà cura di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016,



l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5,6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente;

5. di attestare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci, che la sottoscritta non si trova in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.; che si asterrà, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
6. di prendere atto che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il **n. 7527170130** e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è il n. **784272121C**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dr. Roberto De Filippis

IL DIRIGENTE

F.to Dr.ssa Giuseppa Scimoni